

Bellinzona
4 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente

Gianni Cattaneo

Davide Gai Mario Lazzaro Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 20 febbraio 2019 dal signor

A.;

per diniego di giustizia nei confronti del

Municipio del Comune di B.,;

viste le risultanze istruttorie, segnatamente le osservazioni 4 aprile

2019 del Municipio del Comune di B.;

preso atto della risoluzione municipale 4 aprile 2019 (ris. mun. n. 3323 del

1. aprile 2019) con la quale il Municipio del Comune di B. ha

accolto la richiesta di accesso atti formulata dal signor A.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato,

IN FATTO ED IN DIRITTO

che nel mese di novembre 2018, il signor A., ha inoltrato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) inerenti i mappali nri. X e Y RFD di B.;

che il Municipio, con scritto 8 gennaio 2019, ha comunicato all'istante che doveva essere effettuata una ricerca negli archivi e che non appena gli atti fossero stati disponibili sarebbe stato contattato;

che, il signor A., in data 20 febbraio 2019, ha presentato ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata evasione della sua domanda di accesso atti formulata nel novembre 2018;

che, con risposta 4 aprile 2019 il Municipio ha rilevato come l'evasione della richiesta ha necessitato tempi più lunghi di quelli previsti dalla LIT viste le difficoltà a trovare i documenti e a raccogliere le osservazioni del proprietario dei fondi nri. X e Y RFD di B.. L'Esecutivo comunale ha altresì informato la scrivente Commissione che con ris. mun. n. 3323 del 1. aprile 2019 (allegata alla risposta di causa) l'istanza era stata nel frattempo accolta ed il signor A. poteva ora consultare la documentazione richiesta;

che la competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAmm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT. Il ricorso è tempestivo, stante che il ricorso per denegata o protratta giustizia può essere proposto in ogni momento poiché esso non soggiace a termine (DTF 108 la 207);



che la legittimazione attiva del ricorrente, istante, è palesemente data (art. 65 LPAmm);

che giusta l'art. 67 LPAmm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

che secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. fed. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di giustizia formale. In particolare, il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. fed. per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità adita;

che un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego formale di giustizia, deve comunque essere ammesso se l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: e poco importa che codesto ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 la 197 consid. 1c, 107 lb 164 seg.; sentenza citata del 7 aprile 1982, in Rep. 1982 pag. 318-19 consid. 3a). Il reclamo o ricorso per denegata o ritardata giustizia ha sovente come principale ed unico scopo quello di spingere l'autorità inadempiente a statuire;

che, nell'evenienza concreta, nelle more del presente procedimento ricorsuale, il Municipio ha statuito – accogliendola – sulla domanda di accesso atti presentata nel novembre 2018 dal qui ricorrente, notificandogli il 4 aprile 2019, la propria ris. mun. n. 3323/01.04.2019;



che con l'evasione della predetta domanda il procedimento ricorsuale si è esaurito, pertanto nulla osta a che il gravame sia stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAmm).

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

- 1. Il ricorso, in quanto ammissibile, è **stralciato dai ruoli**, siccome divenuto privo di oggetto.
- 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
- Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.
- 4. Intimazione:

- ;

-

PER LA COMMISSIONE CANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Trezzini

Roberto Di Bartolomeo

